

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE**  
**E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

**Articolo 1**

*(Finalità dell'Avviso)*

1. In attuazione del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, 28 settembre 2021, recante il riparto delle risorse afferenti il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Ufficio), intende promuovere l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate:
  - a. allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari;
  - b. alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili;
  - c. all'offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

**Articolo 2**

*(Risorse finanziarie programmate)*

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, è destinato un finanziamento per l'anno 2021 pari a complessivi euro 30.000.000,00 (trentamila/00), a valere nei limiti delle risorse stanziato sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Articolo 3**

*(Destinatari dell'Avviso)*

1. Possono partecipare al presente avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche promuovendo apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione, anche secondo quanto previsto dalle normative regionali, con altri enti pubblici ed enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, a condizione, per questi ultimi, che abbiano nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso.
2. Nel caso di collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, le Regioni e le Province autonome sono comunque titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti dell'Amministrazione.

3. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può presentare esclusivamente una proposta progettuale.

#### **Articolo 4**

*(Contenuto delle proposte progettuali)*

1. Le proposte progettuali devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti servizi:
  - a. la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell'intervento;
  - b. l'offerta di tirocini per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.
2. Ciascun progetto deve contenere tutti i seguenti elementi:
  - i. ambito turistico di riferimento (turismo balneare, lacustre, montano);
  - ii. area territoriale di riferimento degli interventi;
  - iii. la descrizione delle azioni che saranno svolte per incrementare l'accessibilità dei servizi turistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione spiagge attrezzate, trasporti attrezzati e percorsi garantiti a livello regionale e locale, alberghi/alloggi/strutture ricettive attrezzate, itinerari e percorsi turistici, regionali e locali, attrezzati, segnaletica e altre forme di rimozione di barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali);
  - iv. la descrizione delle azioni previste per qualificare l'accoglienza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe rete regionale e locale di spiagge, percorsi, località alberghi, trasporti attrezzati, informazioni "vacanze in salute", segnaletica dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione servizi/convenzioni per servizi di accompagnamento, di assistenza, educativi standard e su specifica richiesta);
  - v. azioni per la sicurezza e l'integrazione dei servizi sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, assistenza sanitaria internazionale con interpreti);
  - vi. numero e tipologia dei tirocini nei servizi turistici che saranno attivati per l'inclusione delle persone con disabilità;
  - vii. formazione: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e centri semiresidenziali, operatori socio-sanitari;
  - viii. comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere l'offerta di servizi, partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di eventi regionali e locali di pubblicità e informazione.

3. Inoltre, a pena di inammissibilità, ogni progetto deve contenere:
  - a. un cronoprogramma delle attività progettuali con l'indicazione della durata del progetto che deve concludersi entro 18 mesi dall'inizio attività;
  - b. un piano finanziario con l'indicazione del contributo richiesto, dell'ammontare del co-finanziamento e dell'indicazione dei costi ammissibili, come definiti dall'art. 6.
4. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegno.

## **Articolo 5**

*(Determinazione del contributo e cofinanziamento)*

1. Ogni progetto può essere finanziato nelle seguenti misure massime:
  - a. 2.000.000,00 euro ai progetti presentati dalle Regioni e Province autonome con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti;
  - b. 1.600.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 5 milioni e superiore a 3 milioni di abitanti;
  - c. 1.200.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti.
2. Nel presentare il progetto, a pena di inammissibilità, ciascuna Regione e Provincia autonoma deve indicare nel quadro finanziario l'impegno a co-finanziare il progetto in misura non inferiore al 10%.

## **Articolo 6**

*(Costi ammissibili)*

1. Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
  - a. risorse umane: sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro, collaborazioni o incarichi professionali, comprese eventuali indennità corrisposte ai tirocinanti;
  - b. spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali e a interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili;
  - c. altri costi: che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto, non riconducibili alle categorie di spesa sopra richiamate, purché coerenti con il progetto approvato.
2. Sono altresì ammissibili i seguenti costi indiretti:
  - a. oneri per l'attivazione dei tirocini;
  - b. spese generali in misura non superiore al 10% dei costi diretti.
3. Sono inammissibili:
  - a. le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in

- conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- b. i costi dei contributi in natura.
4. Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere:
- a. compresi nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano finanziario;
  - b. riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del progetto (il costo deve quindi essere sostenuto in un momento successivo alla firma dell'atto di concessione del contributo sottoscritto dall'Ufficio e dal soggetto finanziato);
  - c. essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso;
  - d. essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia (se previste per l'organismo partecipante).

## **Articolo 7**

*(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)*

1. I soggetti proponenti dovranno presentare le proposte progettuali, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.governo.it](http://www.governo.it), in via esclusivamente telematica e in formato accessibile all'indirizzo PEC [ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it).
2. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine.
3. La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:
  - a. domanda di ammissione al finanziamento, firmata dal soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **FORMAT 1**;
  - b. copia della convenzione o altro atto di cui all'art. 3 comma 1; nel caso in cui la procedura di individuazione del o dei partner non fosse perfezionata, la domanda conterrà una esplicita riserva di comunicare successivamente il o i partner scelti ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1;
  - c. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
    - di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;

- che l’iniziativa non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
  - l’astensione della presentazione nell’ambito del presente Avviso di più proposte progettuali;
  - di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, il soggetto proponente dovrà utilizzare esclusivamente il **FORMAT 2**.
  5. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:
    - a. la scheda di progetto sottoscritta dal soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **FORMAT 3**;
    - b. il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al **FORMAT 4**;
  6. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità [www.disabilita.governo.it](http://www.disabilita.governo.it) sezione “Bandi e Avvisi”, nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” nonché nella sezione “Pubblicità legale” della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.governo.it](http://www.governo.it).

## **Articolo 8**

*(Verifica di ammissibilità delle domande)*

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle proposte pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso e, in seguito, alla trasmissione alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 9, delle domande risultate ricevibili. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione, il RUP comunica alla Regione proponente l’eventuale avvenuta esclusione.

## **Articolo 9**

*(Commissione di valutazione)*

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
2. La Commissione potrà richiedere al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg. eventuale documentazione integrativa.
3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

## **Articolo 10**

*(Valutazione dei progetti)*

1. La Commissione valuta i singoli progetti verificando che siano presenti tutti gli elementi indicati nell'art. 4 e valutando la qualità progettuale sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1. All'esito della valutazione la Commissione redige, per ciascun progetto, una proposta di approvazione dei progetti che rispondano alla finalità e ai requisiti stabiliti dal presente Avviso.
2. Il finanziamento del progetto è disposto tramite atto di concessione a firma del Capo dell'Ufficio.
3. La lista dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità [www.disabilita.governo.it](http://www.disabilita.governo.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

## **Articolo 11**

*(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)*

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento, è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo (**modulo F**).
2. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all'indirizzo [ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it) utilizzando il **modulo A** della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità [www.disabilita.governo.it](http://www.disabilita.governo.it).
3. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di concessione. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per

una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ufficio, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.

4. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'Ufficio, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale l'Ufficio esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.

6. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:

- all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio;
- entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione all'Ufficio;
- superiori al 5% previa autorizzazione da parte dell'Ufficio;

7. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- i. il 70% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (**modulo B**) sottoscritta dal soggetto beneficiario, da presentarsi entro 30 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
  - a. dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di Tesoreria (**modulo C**);
  - b. piano esecutivo delle attività;
- ii. il 30% a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta (**modulo B**) sottoscritta dal proponente, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
  - a. rendicontazione (**modulo D**) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina;
  - b. copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
  - c. dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute debitamente firmata in ogni pagina (**modulo E**);

d. relazione finale delle attività progettuali.

8. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio.

9. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

10. Con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e al presente avviso pubblico.

## **Articolo 12**

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

## **Articolo 13**

*(Privacy e norme di rinvio)*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy>.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità", attraverso l'indirizzo e-mail disponibile sul sito istituzionale <http://disabilita.governo.it/it/lufficio/>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

#### **Articolo 14**

*(Modalità di invio dei quesiti)*

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo: [ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it) non oltre dieci giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità [www.disabilita.governo.it](http://www.disabilita.governo.it) nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

#### **Articolo 15**

*(Clausole finali)*

1. Il responsabile del procedimento è il cons. Antonio Maria Caponetto, Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Il Capo dell'Ufficio  
Cons. Antonio Maria Caponetto